

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2018/884 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2017

relativa alla misura di aiuto SA.32874 (2012/C) [ex SA.32874 (2011/NN)] alla quale la Danimarca ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2017) 4461]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 17 marzo 2011 la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea ha inviato alla Commissione una notificazione preventiva relativa alla misura in questione (sgravio ed esenzione con riguardo all'imposta connessa alla tutela dell'acqua potabile).
- (2) Nell'ambito dell'esame della suddetta notificazione preventiva, il 27 aprile 2011 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità danesi alcune informazioni aggiuntive.
- (3) Con lettera del 16 settembre 2011 le autorità danesi hanno trasmesso le informazioni aggiuntive che i servizi della Commissione avevano richiesto in data 27 aprile 2011.
- (4) Una volta ricevute le suddette informazioni, tra le autorità danesi e i servizi della Commissione si sono tenute due riunioni tecniche: una il 3 ottobre e l'altra il 10 novembre 2011. Dopo la riunione del 10 novembre 2011 le autorità danesi hanno fornito alla Commissione ulteriori informazioni aggiuntive.
- (5) Sulla scia della riunione del 10 novembre 2011, la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea ha inoltre annunciato, con lettera del 17 novembre 2011, il ritiro della notificazione preventiva relativa alla misura in questione.

⁽¹⁾ Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcuni cambiamenti nella terminologia, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione», di «mercato comune» con «mercato interno» e di «Tribunale di primo grado» con «Tribunale». Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

